Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante "Disciplina organica del turismo", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 178 della sopraccitata legge regionale, ai sensi del quale gli allegati da A a G sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive;
Visto l'allegato A alla legge, il quale prevede i requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, con riferimento all'articolo 65, e in particolare la lettera A1 dello stesso allegato, intitolata "Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo";
Visto il comma 193 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), e in particolare la lettera a), con cui si prevede che, allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche similari e omogenee su tutto il territorio nazionale, tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali;
Visto il decreto del 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 34 del giorno 11 febbraio 2009, adottato d'intesa con le Regioni e inerente a detta definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera;
Atteso che con il decreto sopracitato sono stati definiti, a livello nazionale, gli standard minimi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi, in relazione all'apertura di alberghi nuovi o alla ristrutturazione di quelli esistenti;
Considerato che all'articolo 4 del decreto citato è stato individuato un termine di mesi sei dalla pubblicazione del decreto per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recepimento degli standard minimi di cui al prospetto allegato al decreto stesso e che la pubblicazione è avvenuta nella G.U. n. 34 del 11.2.2009;
Rilevato che all'articolo 2 del D.P.C.M. citato si prevede che le Regioni e le Province autonome introducano, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti a livello nazionale nonché provvedano a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che più aderiscano alle specificità territoriali, climatiche o culturali del loro territorio;
Sottolineato che all'articolo 9 del D.P.C.M. citato si prevede che nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome le disposizioni in esso contenute si applichino in quanto compatibili con la disciplina posta dalle stesse nell'esercizio delle proprie competenze in materia;
Richiamato l'articolo 4 comma 1 n. 10 dello Statuto di autonomia, in merito alla potestà legislativa della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di "turismo e industria alberghiera";
Dato atto che l'obiettivo dell'incremento degli standard qualitativi delle strutture ricettive e servizi correlati è espressamente contemplato negli strumenti strategici regionali e che le modifiche da apportare per recepire i nuovi standard minimi corrispondono alle aspettative del mercato turistico;
Ritenuto necessario disporre un adeguamento dei requisiti previsti all'allegato A, lettera A1, parti 1 e 2, della L.R. 2/2002 per gli alberghi, i motel e i villaggi albergo, nell'ottica dell'armonizzazione della classificazione alberghiera perseguita dall'intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni e dal D.P.C.M. che la recepisce, nonché talune altre modifiche opportune, come l'inserimento dell'elenco delle dotazioni minime richieste nelle unità abitative, in precedenza mancante;
Considerato che ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. citato l'obbligo di adeguamento

ai i nuovi requisiti strutturali è imposto, a livello nazionale, solo per gli alberghi nuovi o ristrutturati, mentre è escluso per gli alberghi già esistenti non interessati da ristrutturazioni;

Ritenuto che per alberghi già esistenti si debbano intendere, ai fini della presente delibera, strutture già classificate ed autorizzate;

Precisato che, in osservanza del comma 3 dell'articolo 3 del decreto citato, nel caso di interventi di ampliamento di strutture esistenti con incremento dei volumi, ma senza modifica delle parti esistenti, i nuovi standard minimi si applicano unicamente ai nuovi volumi;

Posto che, parimenti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del suddetto D.P.C.M., detti standard minimi non sono applicabili agli interventi di costruzione o ristrutturazione di alberghi per i quali, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di recepimento, siano stati presentati agli uffici competenti i relativi progetti;

Preso atto che, secondo l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, come si chiarisce al comma 2 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 21.10.2008 citato, per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Ricordato che, in particolare in tema di definizione degli interventi edilizi, di regime edificatorio e di titoli abilitativi edilizi, con l'articolo 37 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) la Regione si è conformata ai principi generali della legislazione statale in materia di edilizia, ferme restando le leggi regionali di settore, recependo le norme di cui al D.P.R. 380/2001;

Richiamati quindi la legge regionale 23.2.2007, n. 5 e il decreto del Presidente della Repubblica 6.6.2001, n. 380;

Ricordato che al comma 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 21.10.2008 citato, limitatamente ai nuovi requisiti strutturali e dimensionali, si dispone che ove gli stessi fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico culturali degli edifici, non è obbligatoria l'adesione ai nuovi standard per gli alberghi da insediarsi o già insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Sopraintendenze come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione;

Considerata opportuna, per tutto quanto precede, la riscrittura dell'attuale lettera A1 dell'allegato A alla legge regionale n. 2/2002, con l'introduzione di una nuova partizione in due sezioni, con separata indicazione dei requisiti minimi obbligatori per alberghi, motel e villaggi albergo già autorizzati – sezione A1.1. – e di quelli previsti per alberghi, motel e villaggi albergo in caso di nuova costruzione o ristrutturazione – sezione A1.2. – come dall'allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante;

Ricordato che la definizione degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi, in vista del successivo recepimento da parte delle Regioni, è stata approfondita attraverso l'istituzione di un apposito tavolo tecnico, con la partecipazione anche delle associazioni di categoria;

Ritenuto pertanto di provvedere alla modifica della lettera A1 dell'allegato A alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

Considerato di dover prevedere, in rapporto al periodo di validità delle classificazioni in essere e a seconda della sezione di requisiti applicabile e degli interventi di cui le strutture siano oggetto, momenti differenziati per la dimostrazione dell'adeguamento ai nuovi standard, ma di ritenere opportuno che l'adeguamento stesso sia complessivamente completato entro il 31 dicembre 2010;

Richiamata in proposito anche la legge regionale n. 2/2002, in particolare gli articoli 56, 57, 58, 59, 62, 65 e 66;
Su proposta dell'Assessore alle attività produttive
La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Ai sensi dell'articolo 178 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e per i motivi illustrati in premessa, il testo della lettera A1 dell'allegato A alla L.R. 2/2002, fermo il titolo "Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo", è sostituito con il testo dell'allegato alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed è costituito dalle due sezioni A1.1, "Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo – strutture già autorizzate", e A1.2, "Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo – strutture di nuova costruzione o ristrutturazione".
2. Per le finalità di cui alla presente deliberazione, per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera c) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o di altre norme richiamate o fatte salve da tali provvedimenti legislativi.
3. Gli alberghi, i motel o i villaggi albergo sono classificati in cinque classi contrassegnate da stelle, come previsto dall'articolo 65 della L.R. 2/2002, in base agli standard qualitativi obbligatori minimi indicati nell'allegato A lettera A1, come modificata con il presente atto, con le seguenti specificazioni:
   a) per alberghi, motel o villaggi albergo già classificati e autorizzati e non interessati da interventi di ristrutturazione o ampliamento sono obbligatori i soli requisiti minimi di cui alla nuova sezione A1.1;
   b) in caso di nuova apertura o di ristrutturazione, alberghi, motel e villaggi albergo sono classificati secondo gli standard minimi qualitativi indicati nell'allegato A, lettera A1, sezione A1.2 alla presente legge; nel caso di incremento dei volumi senza modifica delle parti esistenti, detti standard minimi di cui alla sezione A1.2 devono essere applicati unicamente ai nuovi volumi;
   c) in caso di alberghi, motel o villaggi albergo interessati da interventi di costruzione o ristrutturazione per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione attuativo della presente deliberazione, siano già stati presentati agli uffici competenti i progetti relativi a interventi di costruzione o ristrutturazione, per dette strutture non si applicano i requisiti minimi di cui alla sezione A1.2, bensì i requisiti minimi di cui alla nuova sezione A1.1;
   d) limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico culturali degli edifici, non è obbligatoria l'adesione ai nuovi standard per gli alberghi da insediarsi o già insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Sopraintendenze come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione.
4. A partire dal 1° ottobre 2009 e salvo il termine ultimo di cui al punto seguente, la classificazione di alberghi, motel o villaggi albergo ai sensi degli articoli 56 comma 2, 57 e 58 della L.R. 2/2002 - cioè la prima classificazione della struttura nuova, o, alla scadenza del periodo di validità di quella già ottenuta, la

classificazione a rinnovo – è attribuita in base ai nuovi standard minimi di cui alla nuova lettera A1 dell'allegato A che siano applicabili alla singola struttura; a tal fine la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi, di cui all'articolo 58 comma 2 della L.R. 2/2002, è compilata secondo modelli conformi alle nuove sezioni A1.1 e A1.2 della lettera A1 dell'allegato A, anche qualora sia stata già presentata al Comune competente in base agli allegati previgenti.

5. In ogni caso, per tutti gli alberghi, i motel e i villaggi albergo, l'adeguamento ai nuovi standard minimi ad essi applicabili è completato e dimostrato entro il 31 dicembre 2010 con la presentazione agli enti competenti della scheda di denuncia di cui all'articolo 58 della L.R. 2/2002, in base alla quale l'organo competente attribuisce alle strutture una nuova classificazione secondo i nuovi requisiti minimi, che sostituisce la precedente.
6. Il decreto del Presidente della Regione attuativo della presente delibera è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a detta pubblicazione.

NB: la lettera A1 è suddivisa in due sezioni, A1.1 e A1.2

A1.1 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel, e villaggi albergo – strutture già autorizzate

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA - INFORMAZIONI:
- 1.011 assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
- 1.012 assicurati 16/24 ore con personale in via esclusiva (4)
- 1.013 assicurati 16/24 ore con un addetto (3)
- 1.014 assicurati 12/24 ore (1) (2)

1.02 SERVIZIO DI NOTTE:
- 1.021 portiere di notte (4) (5)
- 1.022 addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3)

1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:
- 1.031 cassette di sicurezza singole nelle camere (4) (5)
- 1.032 cassette di sicurezza singole nelle camere o cassaforte dell'albergo (3)
- 1.033 in cassaforte dell'albergo (1) (2)

1.04 SERVIZIO TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI:
- 1.041 assicurato 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)

1.042 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.043 assicurato a mezzo carrello 16/24 ore (3)
1.044 assicurato a mezzo carrello 12/24 ore (1) (2)

1.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE:
1.051 in sala apposita (5)
1.052 nelle camere o unità abitative a richiesta del cliente (4) (5)
1.053 in sala apposita o in sala ristorante riservata agli alloggiati (4)
1.054 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3)

1.06 SERVIZIO DI RISTORANTE RESO ANCHE NELLE CAMERE NEGLI ORARI PREVISTI PER LA RISTORAZIONE (5)

1.07 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE E’ UBICATO L'IMPIANTO:
1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (5)
1.072 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (4)
1.073 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.074 assicurato 12/24 ore (2)

1.08 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:
1.081 assicurato 16/24 ore con un addetto (4) (5)
1.082 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

1.09 SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE O UNITA’ ABITATIVE:
1.091 assicurato 24/24 ore con un addetto (5)
1.092 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.093 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

1.10 FRIGO-BAR NELLE CAMERE (4) (5)

1.11 DIVISE PER IL PERSONALE (3) (4) (5)

1.12 LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE DAL PERSONALE DI RICEVIMENTO PORTINERIA - INFORMAZIONI:
- 3 lingue (5)
- 2 lingue (4)
- 1 lingua (3)

1.13 CAMBIO BIANCHERIA NELLE CAMERE:
1.131 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (4) (5)
- a giorni alterni (3)
- due volte alla settimana (2)

- una volta alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)
1.132 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (3) (4) (5)
- a giorni alterni (2)
- due volte alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.14 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:
1.141 saponetta (1) (2) (3) (4) (5)
1.142 bagnoschiuma (3) (4) (5)
1.143 ciabattine (4) (5)
1.144 accappatoio da bagno per persona (4) (5)
1.145 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (1) (2) (3) (4) (5)
1.146 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.147 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)
1.148 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
1.149 asciugacapelli (3) (4) (5)
1.150 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (4) (5)

1.15 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO COMUNI
1.151 un telo da bagno per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.152 un asciugamano per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.153 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (4) (5)

1.16 ACCESSORI NELLE CAMERE:
1.161 documentazione sull'albergo (3) (4) (5)
1.162 necessario per scrivere (4) (5)

1.17 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI:
1.171 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9.00 (5)
1.172 resa entro le 24 ore (4)

1.18 PULIZIA NELLE CAMERE O UNITA’ ABITATIVE:
1.181 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (5)
1.182 una volta al giorno (1) (2) (3)

1.19 SERVIZIO DI PARCHEGGIO
1.191 assicurato 24/24 ore per tutte le camere o unità abitative (5)

1.192 assicurato 24/24 ore per l’80 per cento delle camere o unità abitative (4)

1.20 SERVIZIO DI AUTOMOBILE
1.201 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli gratuito (5)

2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

2.01 NUMERO DEI LOCALI BAGNO PRIVATI COMPLETI, ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE:
2.011 100 per cento (4) (5)
2.012 almeno l’80 per cento (3)
2.013 almeno il 60 per cento (2)

2.02 NUMERO DEI LOCALI BAGNO COMUNI COMPLETI:
2.021 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (3)
2.022 uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)
2.023 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)

2.03 RISCALDAMENTO:
2.031 in tutto l'esercizio (1) (2) (3) (4) (5)
(Ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva,il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell’esercizio effettivamente utilizzate)

2.04 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:
2.041 nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (4) (5)

2.05 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI (5)
(ad esclusione degli immobili esistenti per i quali gli impianti non sono tecnicamente realizzabili).

2.06 ASCENSORE PER I CLIENTI:
2.061 qualunque sia il numero dei piani (4) (5)
2.062 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno),se tecnicamente realizzabili (2) (3)

2.07 DOTAZIONE DELLE CAMERE:

2.071 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (1) (2) (3) (4) (5)

2.072 lampade o applique da comodino (1) (2) (3) (4) (5)

2.073 punto illuminazione per leggere o scrivere (1) (2) (3) (4) (5)

2.074 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (1) (2) (3)

2.075 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)

2.076 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4) (5)

2.077 angolo soggiorno arredato (5)

2.08 SEDIE E POLTRONE NELLE CAMERE:

2.081 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (1) (2) (3)

2.082 una poltroncina per letto (4) (5)

2.09 DISPONIBILITA’ DI SUITES:

2.091 almeno il 10 per cento sul numero totale delle camere (5)

2.10 TELEVISIONE:

2.101 in tutte le camere con rete TV satellitare (4) (5)

2.102 in tutte le camere (3)

2.103 in sala ad uso comune (1) (2) (3) (4) (5)

2.11 RADIO O FILODIFFUSIONE NELLE CAMERE, CON REGOLAZIONE AUTONOMA

2.111 in tutte le camere (4) (5)

2.12 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE (4) (5)

2.13 SERVIZIO INTERNET RISERVATO AGLI ALLOGGIATI (3) (4) (5)

2.14 CHIAMATA DEL PERSONALE:

2.141 chiamata con telefono (3) (4) (5)

2.142 chiamata con telefono o campanello (1) (2)

2.15 TELEFONO NELLE CAMERE:

2.151 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5)

2.16 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:

2.161 un apparecchio telefonico per uso comune (1) (2) (3) (4) (5)

2.162 cabina telefonica per clienti (5)
2.163 spazio riservato per le telefonate dei clienti (3) (4)

2.17 SERVIZIO FAX E FOTOCOPIATRICE (1) (2) (3) (4) (5)

2.18 LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO:
2.181 un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) (1)
2.182 sala/e di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, esclusa dal computo la superficie della sala ristorante o del bar qualora la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata anche alla clientela di passaggio (2)
2.183 come 2.182, maggiorata del 20 per cento (3)
2.184 come 2.182, maggiorata del 30 per cento (4)
2.185 come 2.182, maggiorata del 50 per cento (5)

2.19 SALA RISTORANTE:
2.191 in locale apposito riservato agli alloggiati (5)
2.192 in locale apposito riservato agli alloggiati negli esercizi che forniscono il servizio di ristorazione (4)

2.20 BAR:
2.201 banco bar in locale distinto (5)
2.202 banco bar in sala appositamente attrezzata (4)
2.203 banco bar posto in locale comune (3)
2.204 attrezzatura bar posta in locale comune (1) (2)

2.21 SALE SEPARATE:
2.211 sala riservata per riunioni (5)
2.212 sala soggiorno/lettura/divertimento (4) (5)

2.22 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA (salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli) (5)

2.23 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI (5)

2.24 VANO ADIBITO A GUARDAROBA E DEPOSITO BAGAGLI (4) (5)

2.25 LOCALI DI SERVIZIO (OFFICES) AI PIANI (5)

2.26 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE CAMERE (5)

3. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITA' ABITATIVE

3.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:

3.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (4) (5)

3.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto, illuminazione, lampade o applique (1) (2) (3) (4) (5)

3.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (4) (5)

3.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (5)

3.015 poltrone o divano nel soggiorno (4)

3.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI

3.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (1) (2) (3) (4) (5)

3.022 frigorifero (1) (2) (3) (4) (5)

3.023 lavello con scolapiatti (1) (2) (3) (4) (5)

3.024 per ciascuna persona ospitabile (1) (2) (3) (4) (5)

- 2 coltelli
- 2 forchette
- 2 cucchiai
- 2 piatti piani
- 1 piatto fondo
- 2 bicchieri
- 1 tazza
- 1 tazzina

3.025 per ciascuna unità abitativa (1) (2) (3) (4) (5)

- 1 batteria da cucina
- 2 coltelli da cucina
- 1 zuccheriera
- 1 caffettiera
- 1 scolapasta
- 1 mestolo
- 1 insalatiera
- 1 grattugia
- 1 spremiagrumi
- 1 apribottiglie/cavatappi
- 1 bricco per il latte
- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

3.026 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (5)

3.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (1) (2) (3) (4) (5)

3.03 DOTAZIONI BAGNO:

3.031 saponetta (1) (2) (3) (4) (5)

3.032 bagnoschiuma (3) (4) (5)
3.033 ciabattine (4) (5)
3.034 accappatoio da bagno per persona (4) (5)
3.035 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato alle persone ospitabili e tappetino (1) (2) (3) (4) (5)
3.036 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5)
3.037 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)
3.038 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
3.039 asciugacapelli (3) (4) (5)
3.040 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (4) (5)

3.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITA' ABITATIVE:
3.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (1) (2) (3) (4) (5)
3.042 scopa, paletta secchio, ramazza, straccio per pavimenti (1) (2) (3) (4) (5)
3.043 televisione (3)
3.044 televisione con rete tv satellitare (4) (5)
3.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5)
3.046 necessario per scrivere (1) (2) (3) (4) (5)
3.047 radio o filodiffusione (4) (5)
3.048 connessione a internet (4) (5)
3.049 insonorizzazione (4) (5)

- - -

A1.2 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel, e villaggi albergo – strutture di nuova costruzione o ristrutturazione

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA - INFORMAZIONI:
1.011 assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
1.012 assicurati 16/24 ore con personale in via esclusiva (4)
1.013 assicurati 16/24 ore con un addetto (3)
1.014 assicurati 12/24 ore (1) (2)

1.02 SERVIZIO DI NOTTE:
1.021 portiere di notte (4) (5)
1.022 addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3)

1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:

1.031 cassette di sicurezza singole nelle camere(5) (4)
1.032 cassette di sicurezza singole nelle camere o cassaforte dell'albergo (3)
1.033 in cassaforte dell’albergo (1) (2)

1.04 SERVIZIO TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI:
1.041 assicurato 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
1.042 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.043 assicurato a mezzo carrello 16/24 ore (3)
1.044 assicurato a mezzo carrello 12/24 ore (1) (2)

1.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE:
1.051 in sala o area apposita (5)
1.052 nelle camere o unita’ abitative a richiesta del cliente (4) (5)
1.053 in sala o area apposita o in sala ristorante riservata agli alloggiati(4)
1.054 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3)

1.06 SERVIZIO DI RISTORANTE RESO ANCHE NELLE CAMERE NEGLI ORARI PREVISTI PER LA RISTORAZIONE (5)

1.07 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE E’ UBICATO L'IMPIANTO:
1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (5)
1.072 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (4)
1.073 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.074 assicurato 12/24 ore (2)

1.08 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:
1.081 assicurato 16/24 ore con un addetto (4) (5)
1.082 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

1.09 SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE O UNITA’ ABITATIVE:
1.091 assicurato 24/24 ore con un addetto (5)
1.092 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.093 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

1.10 FRIGO-BAR NELLE CAMERE (4) (5)

1.11 DIVISE PER IL PERSONALE (3) (4) (5)

1.12 LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE DAL PERSONALE DI RICEVIMENTO PORTINERIA - INFORMAZIONI:
- 3 lingue (5)
- 2 lingue (4)
- 1 lingua (3)

1.13 CAMBIO BIANCHERIA NELLE CAMERE:

1.131 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:

- tutti i giorni (4) (5)
- a giorni alterni (3)
- due volte alla settimana (2)
- una volta alla settimana (1)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.132 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:

- tutti i giorni (3) (4) (5)
- a giorni alterni (2)
- due volte alla settimana (1)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.14 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:

1.141 saponetta (1) (2) (3) (4) (5)
1.142 bagnoschiuma (3) (4) (5)
1.143 ciabattine (4) (5)
1.144 accappatoio da bagno per persona (4) (5)
1.145 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (1) (2) (3) (4) (5)
1.146 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.147 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)
1.148 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
1.149 asciugacapelli (3) (4) (5)
1.150 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (4) (5)

1.15 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO COMUNI

1.151 un telo da bagno per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.152 un asciugamano per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.153 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (4) (5)

1.16 ACCESSORI NELLE CAMERE

1.161 documentazione sull'albergo (3) (4) (5)
1.162 necessario per scrivere (4) (5)

1.17 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI:

1.171 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9.00 (5)
1.172 resa entro le 24 ore (4)

1.18 PULIZIA NELLE CAMERE O UNITA’ ABITATIVE:

1.181 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (5)

1.182 una volta al giorno (1) (2) (3)

1.19 SERVIZIO DI PARCHEGGIO
1.191 assicurato 24/24 ore per tutte le camere o unità abitative (5)
1.192 assicurato 24/24 ore per l’80 per cento delle camere o unità abitative (4)

1.20 SERVIZIO DI AUTOMOBILE
1.201 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli gratuito (5)

2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

2.01 NUMERO DEI LOCALI BAGNO PRIVATI COMPLETI, ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE
2.011 100 per cento (3) (4) (5)
2.012 almeno l’80 per cento (2)
2.013 almeno il 40 per cento (1)

2.02 NUMERO DEI LOCALI BAGNO COMUNI COMPLETI:
2.021 uno ogni 6 posti letto o frazione non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)
2.022 uno ogni 8 posti letto o frazione non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)

2.03 SERVIZI IGIENICI DESTINATI AI LOCALI E AREE COMUNI E/O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON GABINETTO DISTINTO PER SESSO (1) (2) (3) (4) (5)

2.04 RISCALDAMENTO:
2.041 in tutto l'esercizio (1) (2) (3) (4) (5)
(Ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva,il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell’esercizio effettivamente utilizzate)

2.05 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:
2.051 nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (4) (5)

2.06 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI (5)
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

2.07 ASCENSORE PER I CLIENTI:

(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
2.071 qualunque sia il numero dei livelli (4) (5)
2.072 per gli esercizi con locali superiori ai due livelli (compresi i piani interrati qualora forniti,anche in parte, di locali a servizio degli ospiti) (2) (3)

2.08 DOTAZIONE DELLE CAMERE:
2.081 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (1) (2) (3) (4) (5)
2.082 lampade o applique da comodino (1) (2) (3) (4) (5)
2.083 punto illuminazione per leggere o scrivere (1) (2) (3) (4) (5)
2.084 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (1) (2)
2.085 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
2.086 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4) (5)
2.087 angolo soggiorno arredato (5)
2.088 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (1) (2) (3)
2.089 una poltrona (4) (5)

2.09 DISPONIBILITA' DI SUITES:
2.091 almeno il 10 per cento sul numero totale delle camere (5)

2.10 TELEVISIONE:
2.101 in tutte le camere con rete tv satellitare (4) (5)
2.102 in tutte le camere (3)
2.103 in sala ad uso comune (1) (2) (3) (4) (5)

2.11 RADIO O FILODIFFUSIONE NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE, CON
REGOLAZIONE AUTONOMA
2.111 in tutte le camere (4) (5)

2.12 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE (4) (5)

2.13 SERVIZIO INTERNET RISERVATO AGLI ALLOGGIATI (3) (4) (5)

2.14 CHIAMATA DEL PERSONALE:
2.141 chiamata con telefono (3) (4) (5)
2.142 chiamata con telefono, citofono o campanello (1) (2)

2.15 TELEFONO NELLE CAMERE:

2.151 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5)

2.16 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:

2.161 un apparecchio telefonico per uso comune (1) (2) (3) (4) (5)

2.162 cabina telefonica per clienti (5)

2.163 spazio riservato per le telefonate dei clienti (3) (4)

2.17 SERVIZIO FAX E FOTOCOPIATRICE (1) (2) (3) (4) (5)

2.18 SALE O AREE COMUNI: LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO

2.181 un locale (che può coincidere con l'eventuale sala ristorante, bar o colazione) (1)

2.182 sala/e di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, esclusa dal computo l'eventuale sala ristorante qualora la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata anche alla clientela di passaggio (2)

2.183 come 2.192, maggiorata del 20 per cento, esclusa dal computo l'eventuale sala ristorante (3)

2.184 come 2.192, maggiorata del 30 per cento, esclusa dal computo l'eventuale sala ristorante (4)

2.185 come 2.192, maggiorata del 50 per cento, esclusa dal computo la prevista sala ristorante (5)

2.19 SALE O AREE COMUNI: SALA RISTORANTE

2.191 sala ristorante in locale apposito riservato agli alloggiati (5)

2.192 sala ristorante in locale apposito riservato agli alloggiati negli esercizi che forniscono il servizio di ristorazione (3) (4)

2.20 SALE O AREE COMUNI: BAR

2.201 sala bar (5)

2.202 sala o area bar appositamente attrezzata (4)

2.203 sala o area bar in locale comune (3)

2.204 punto ristoro, anche con distributore automatico, posto in locale comune (1) (2)

2.21 SALE O AREE COMUNI:

2.211 sala o area riservata per riunioni (4) (5)

2.212 sala soggiorno/lettura/divertimento (4) (5)

2.22 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA (salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli) (5)

2.23 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI (5)

2.24 VANO ADIBITO A GUARDAROBA E DEPOSITO BAGAGLI (4) (5)

2.25 LOCALI DI SERVIZIO (OFFICES) AI PIANI (5)

2.26 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE CAMERE (4) (5)

3. SUPERFICI CAMERE E BAGNI PRIVATI

3.01 per la camera singola una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati (4) (5)

3.02 per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati (1) (2) (3)

3.03 per la camera doppia una superficie minima di 16 metri quadrati al netto dei bagni privati (5)

3.04 per la camera doppia una superficie minima di 15 metri quadrati al netto dei bagni privati (4)

3.05 per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati (1) (2) (3)

3.06 per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati (1) (2) (3) (4) (5)

3.07 per il bagno privato completo una superficie di 5 metri quadrati (5)

3.08 per il bagno privato completo una superficie di 4 metri quadrati (4)

3.09 per il bagno privato completo una superficie di 3 metri quadrati (1) (2) (3)

(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

4. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITA’ ABITATIVE

4.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:

4.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (4) (5)
4.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto , illuminazione, lampade o applique (1) (2) (3) (4) (5)
4.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (4) (5)
4.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (5)
4.015 poltrone o divano nel soggiorno (4)

4.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI
4.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (1) (2) (3) (4) (5)
4.022 frigorifero (1) (2) (3) (4) (5)
4.023 lavello con scolapiatti (1) (2) (3) (4) (5)
4.024 per ciascuna persona ospitabile (1) (2) (3) (4) (5)
- 2 coltelli
- 2 forchette
- 2 cucchiai
- 2 piatti piani
- 1 piatto fondo
- 2 bicchieri
- 1 tazza
- 1 tazzina

4.025 per ciascuna unità abitativa (1) (2) (3) (4) (5)
- 1 batteria da cucina
- 2 coltelli da cucina
- 1 zuccheriera
- 1 caffettiera
- 1 scolapasta
- 1 mestolo
- 1 insalatiera
- 1 grattugia
- 1 spremiagrumi
- 1 apribottiglie/cavatappi
- 1 bricco per il latte
- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

4.026 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (5)
4.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (1) (2) (3) (4) (5)

4.03 DOTAZIONI BAGNO:
4.031 saponetta (1) (2) (3) (4) (5)
4.032 bagnoschiuma (3) (4) (5)
4.033 ciabattine (4) (5)
4.034 accappatoio da bagno per persona (4) (5)

4.035 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato alle persone ospitabili e tappetino (1) (2) (3) (4) (5)
4.036 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5)
4.037 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)
4.038 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
4.039 asciugacapelli (3) (4) (5)
4.040 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (4) (5)

4.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITA’ ABITATIVE:
4.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (1) (2) (3) (4) (5)
4.042 scopa, paletta secchio, ramazza, straccio per pavimenti (1) (2) (3) (4) (5)
4.043 televisione (3)
4.044 televisione con rete tv satellitare (4) (5)
4.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5)
4.046 necessario per scrivere (1) (2) (3) (4) (5)
4.047 radio o filodiffusione (4) (5)
4.048 connessione a internet (4) (5)
4.049 insonorizzazione (4) (5)